



Ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico)

Modifica del 29 novembre 2023

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

La CNL personale domestico del 20 ottobre 2010¹ è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1

¹ Il salario minimo lordo, senza indennità per vacanze e giorni festivi pagati, ammonta a:

	Franchi all'ora
a. per lavoratori non qualificati	19.95
b. per lavoratori non qualificati con almeno quattro anni di esperienza professionale nell'economia domestica	21.85
c. per lavoratori qualificati con AFC	24.05
d. per lavoratori qualificati con CFP	21.85

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

29 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 221.215.329.4

